
Relazione sul Governo Societario

Introduzione

La presente Relazione è stata predisposta in ottemperanza all'obbligo, di fornire annualmente idonea informativa in merito al sistema di corporate governance adottato e all'adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice"), obbligo sancito per le società emittenti azioni quotate dalle vigenti Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (Titolo IA.2.6) e dall'art. 124bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (il "Testo Unico della Finanza" o il TUF").

Banca Generali S.p.A. (la "Società") è stata ammessa alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese di novembre 2006 ed ha in tale occasione aderito al Codice¹, ritenendo che l'allineamento della propria corporate governance (per tale intendendosi il sistema di regole, principi e procedure in cui si sostanzia il sistema di gestione e controllo di una società) alla *best practice* internazionale di governo societario cui il Codice è ispirato costituisca presupposto fondamentale per la realizzazione degli obiettivi della Società.

Detti obiettivi consistono infatti, non soltanto nella massimizzazione del valore per gli azionisti e nella soddisfazione della clientela, bensì anche nella ricerca dell'eccellenza sotto il profilo della trasparenza delle scelte gestionali, dell'efficienza dei sistemi di controllo interno e della correttezza e del rigore nelle operazioni con parti correlate, infragruppo e/o in potenziale conflitto di interessi, nonché nella salvaguardia della professionalità, della correttezza e del rispetto, quali principi fondamentali nei rapporti con gli azionisti, la clientela ed in generale tutti gli interlocutori della Società. La Società è infatti consapevole che la capacità di darsi regole di funzionamento efficienti ed efficaci rappresenta un elemento indispensabile per rafforzare la percezione di affidabilità delle imprese. A tale fine la Società ha altresì aderito al Codice Etico del Gruppo Generali, in cui sono contenuti i principi etici considerati fondamentali ed irrinunciabili per l'intero Gruppo (il "Codice Etico")², come, fra gli altri, la professionalità e la valorizzazione delle risorse umane, la protezione della salute, la libera concorrenza, la trasparenza e la correttezza dell'informazione.

Per una più agevole lettura, si segnala che la Relazione è così strutturata:

- in una prima sezione, sono stati raccolti alcuni dati di sintesi in merito agli obiettivi e all'organizzazione della Società;
- la seconda sezione contiene informazioni più puntuali in ordine alla predisposizione nonché al concreto funzionamento delle strutture e degli istituti contemplati dal Codice.

¹ Nell'edizione da ultimo rivista nel marzo 2006.

² Copia del Codice Etico è disponibile sul sito www.bancagenerali.it, sezione "Investor Relation" – "Corporate Governance".

SEZIONE I

La struttura di Governance di Banca Generali

Organizzazione della Società

Come noto un corretto sistema di corporate governance si fonda su alcuni elementi cardine, quali il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione societaria e l'efficienza del proprio sistema di controllo interno.

In quanto società per azioni soggetta alla legge italiana e banca soggetta alla disciplina del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e relative norme di attuazione, il sistema di governo di Banca Generali è fortemente imperniato su tali assunti.

La struttura aziendale di Banca Generali consta infatti dei seguenti principali organi sociali:

- A. Consiglio di Amministrazione;
- B. Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- C. Amministratore Delegato;
- D. Comitato per le Remunerazioni;
- E. Comitato per il Controllo Interno;
- F. Assemblea dei Soci;
- G. Collegio sindacale.

Devono altresì considerarsi organi sociali il Segretario del Consiglio di Amministrazione, la Direzione ed i soggetti forniti della rappresentanza legale, nei termini sanciti dallo Statuto sociale.

La struttura organizzativa della Società è strutturata secondo il modello di *governance* tradizionale.

Il **Consiglio di Amministrazione** ("Consiglio") è l'organo cui compete in via esclusiva la gestione dell'impresa.

Il Consiglio è nominato dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi. Tra i suoi componenti, esso elegge un **Presidente** ed eventualmente un **Vice Presidente**; può nominare un Comitato Esecutivo ed uno o più **Amministratori Delegati** e ne determina i compensi e le competenze.

Allo stato, la Società non è dotata di **Comitato Esecutivo**.

Il **Comitato per le Remunerazioni** svolge funzioni consultive e propositive. In particolare, esprime pareri e formula al Consiglio di Amministrazione proposte non vincolanti in merito al trattamento economico spettante a coloro i quali ricoprono le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Generale, nonché valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il **Comitato per il Controllo Interno**, parimenti dotato di un ruolo consultivo e propositivo, è l'organo preposto ad assistere il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno; ad esprimersi sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e a valutare il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità tra le società del gruppo; esprime inoltre il proprio parere sul piano di lavoro della società di revisione e vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile.

L'**Assemblea dei soci** ("Assemblea") è l'organo che, con le proprie deliberazioni, esprime la volontà sociale. Le deliberazioni adottate in conformità alle disposizioni di legge e di statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Il **Collegio Sindacale**, nominato dall'Assemblea per un periodo di tre anni, è l'organo che svolge le funzioni di vigilanza in ordine all'osservanza della legge e dello statuto e di controllo sulla gestione. Ad esso non sono demandate le funzioni relative al controllo contabile, le quali spettano invece ad una **Società di Revisione** iscritta nello speciale albo istituito dalla Consob. Quest'ultima costituisce l'organo di controllo esterno alla società. La Società di Revisione è tenuta ad accertare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Verifica altresì l'effettiva corrispondenza dei dati esposti nel bilancio d'esercizio e consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dei documenti contabili alle norme che li disciplinano.

Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi sociali sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

Lo Statuto sociale è disponibile presso la sede sociale della Società e consultabile nella sezione del sito Internet della Società (www.bancagenerali.it) denominata "*Investor Relations*" – "*Corporate Governance*".

Composizione del capitale azionario

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Generali ammonta ad Euro 111.313.176,00 ed è rappresentato da n. 111.313.176 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 luglio 2006 ha deliberato un aumento scindibile del capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 5.565.660,00 a disposizione e servizio del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A.", e del "Piano di stock option per dipendenti di Banca Generali S.p.A."

Maggiori azionisti

Le azioni della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. di Milano.

Gli azionisti che, secondo le risultanze del Libro dei Soci e delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge alla data del 31 dicembre 2006, detengono partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale con diritto di voto, direttamente e/o indirettamente, anche per il tramite di interposte persone, fiduciari e società controllate, sono indicati nella tabella che segue:

Azionista	Percentuale sul capitale
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	59,78 %
INTESA SANPAOLO S.p.A. *	6,99 %
JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	2,11 %
EGERTON CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP	2,04%

* Ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 121 D.Lgs. 58/98 (T.U.F.) comma 3, attualmente il diritto di voto per la quota di partecipazione superiore al 2% è sospeso.

Sempre alla data del 31 dicembre 2006, Banca Generali detiene n. 1.129.530 azioni proprie.

Direzione e coordinamento

Banca Generali fa parte del Gruppo Assicurazioni Generali.

La capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A. è il soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 e seguenti del Codice Civile. L'esercizio di tale attività da parte di Assicurazioni Generali si realizza, tra l'altro, tramite la formulazione di proposte all'assemblea dei soci di Banca Generali, per la nomina di alcuni componenti da eleggere nel consiglio di amministrazione della stessa; la fissazione di direttive in merito alla composizione degli organi amministrativi della Società e delle sue controllate; la determinazione delle modalità e delle tempistiche per la redazione del budget e in generale del piano industriale del Gruppo Generali; la fissazione di direttive e la formulazione di istruzioni per la comunicazione delle informazioni gestionali e contabili, al fine di assicurare la coerenza, la tempestività e la correttezza dell'informativa nell'ambito del Gruppo Generali; la formulazione di direttive in relazione alle operazioni con parti correlate, ovvero atipiche e/o inusuali, le quali prevedono che alcune specifiche categorie di operazioni siano sottoposte alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.

Patti parasociali

Successivamente alla quotazione delle azioni Banca Generali sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in data 20 novembre 2006 Assicurazioni Generali S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno reso noto attraverso un comunicato stampa, che in un Accordo tra loro stipulato in data 24 giugno 2003 e successivamente modificato in data 17 luglio 2006 e in data 24 agosto 2006 sono contenute delle pattuizioni aventi natura parasociale. Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni di natura parasociale contenute nell'Accordo:

- a) Consiglio di Amministrazione: per tutta la durata dell'Accordo, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché un membro del Consiglio di Amministrazione sia nominato dall'Assemblea Ordinaria della Società su indicazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- b) Diritto di covendita: per tutta la durata dell'Accordo, nel caso in cui Assicurazioni Generali intenda trasferire ad un terzo la totalità o parte della propria partecipazione detenuta nella Società, Intesa Sanpaolo ha il diritto di vendere al medesimo soggetto ed alle stesse condizioni economiche una quota della propria partecipazione proporzionale a quella trasferita da Assicurazioni Generali; nel caso in cui il terzo non accettasse di acquistare anche la quota aggiuntiva di Intesa Sanpaolo, Assicurazioni Generali dovrà ridurre la propria partecipazione oggetto di cessione in modo da consentire a Intesa Sanpaolo di vendere proporzionalmente la propria partecipazione. Il diritto di covendita non è esercitabile in sede di quotazione della Società ovvero in caso di trasferimenti infragruppo della partecipazione effettuati da Assicurazioni Generali.

L'Accordo è valido e vincolante fino al 1° ottobre 2008, fermo l'impegno delle parti di negoziare in buona fede il rinnovo dei contenuti dell'Accordo.

SEZIONE II

Attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina ed ulteriori informazioni

Consiglio di Amministrazione

Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il ruolo centrale nel sistema di governo della Società è attribuito al Consiglio di Amministrazione che è composto da 10 membri i cui nominativi sono riportati nella Tabella 1 che segue. Il Consiglio è stato nominato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società assunta in data 3 ottobre 2006, con efficacia dal 15 novembre 2006 (data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2008.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. Il Consiglio ha altresì competenza esclusiva a deliberare in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

In conformità al paragrafo I.C. 1, lett. a), b) ed f) del Codice, l'articolo 18 dello Statuto Sociale riserva al Consiglio le decisioni di maggior rilievo per la vita della Società e del gruppo, tra cui, in particolare, la determinazione degli indirizzi generali di gestione e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate; la determinazione dell'assetto organizzativo generale della Società, l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, nonché la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

In particolare, lo Statuto Sociale stabilisce la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione – fatto salva la disciplina relativa ai casi di urgenza di cui al comma 8 dell'art. 18 dello Statuto Sociale - nelle decisioni concernenti:

- (i) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;
- (ii) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Codirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il collocamento a riposo;
- (iii) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali, rappresentanze ed uffici;
- (iv) l'autorizzazione degli esponenti aziendali e degli esponenti delle società appartenenti al Gruppo Banca Generali svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;
- (v) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili, salvo gli atti e le operazioni necessari in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;
- (vi) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Banca Generali ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento;
- (vii) la cessione di aziende e/o di rami di azienda;

-
- (viii) la stipula di accordi relativi a *joint venture* o ad alleanze strategiche;
 - (ix) la determinazione dell'assetto organizzativo generale e l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
 - (x) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di *corporate governance*, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;
 - (xi) l'approvazione dei contratti integrativi aziendali e degli accordi sindacali di valenza generale.

Sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, quale capogruppo del gruppo bancario, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

Inoltre, il "Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A." (il "Regolamento del CdA"), approvato dal Consiglio nella seduta del 16 febbraio 2007 allo scopo di conformare ulteriormente le regole di governo societario relative a detto organo ai principi sanciti dal Codice, dispone, *inter alia*:

- i) che, in conformità al paragrafo 1.C.1, lett. b) del Codice, il Consiglio sia tenuto a valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, tenuto conto delle informazioni ricevute dai competenti organi sociali (art. 6.2 del Regolamento del CdA);
- ii) che il Consiglio di Amministrazione debba valutare il generale andamento della gestione, dedicando particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi e confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.C. 1, lett. e), del Codice (art. 8.2 del Regolamento del CdA);
- iii) che il Consiglio della Società, quale capogruppo del Gruppo Bancario, assume anche le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

L'articolo 18 dello Statuto Sociale, in conformità al paragrafo 1.C. 1, lett. c), del Codice stabilisce inoltre la facoltà del Consiglio di conferire deleghe, stabilendo l'obbligo, anche in capo agli organi delegati, di informare con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate da Banca Generali e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito.

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 17 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società si riunisca - di regola - con cadenza mensile.

In data 16 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il "Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A." (il "Regolamento del CdA"), allo scopo di conformare le regole di funzionamento di detto organo ai principi sanciti dal Codice.

Detto regolamento dispone, *inter alia*:

- i) che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.C.2 del Codice, l'accettazione della carica richieda una valutazione preventiva circa la possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, nonché di altre attività professionali svolte dall'interessato (art. 3.2 del Regolamento del CdA);
- ii) che, al fine di garantire che gli Amministratori deliberino con cognizione di causa, sia compito del Presidente curare che adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna adunanza vengano fornite con congruo preavviso a tutti i consiglieri (art. 4.2 del Regolamento del CdA);
- iii) che, anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, indirizzate o comunque influenzate da un soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento ovvero da soggetti che eventualmente partecipano ad un patto di sindacato, ciascun Amministratore sia tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possono portare – quale obiettivo prioritario – alla creazione di valore per tutti gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo (art. 5 del Regolamento del CdA);
- iv) che, in conformità al paragrafo 1.C.1, lett. f) del Codice, il Consiglio, con cadenza almeno annuale, esprima una valutazione sull'adeguatezza delle proprie dimensioni, sulla propria composizione, sul proprio funzionamento e su quelli dei Comitati consiliari, nonché sull'adeguatezza e sull'efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento del CdA (art. 8.2 del medesimo).

In adempimento di tale disposizione, nella seduta consiliare del 16 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la “Relazione di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.” (la “Relazione di Autovalutazione”), nella quale ha preso in esame la propria dimensione, composizione e funzionamento, nonché la composizione e il funzionamento dei Comitati consiliari ed è pervenuto al seguente giudizio:

“ il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.,

- considerata, in primo luogo, la dimensione dell'organo amministrativo, che appare proporzionata all'entità ed all'importanza della società nonché coerente con la struttura anche di capogruppo della società stessa dell'omonimo gruppo bancario, in quanto consente di gestire e monitorare adeguatamente l'andamento del Gruppo;
- considerata, in secondo luogo, la composizione del medesimo organo consiliare, che si stima congrua – grazie alla presenza delle diversificate professionalità ivi rappresentate – in quanto permette di affrontare con competenza ed autorevolezza le svariate materie che il Consiglio di Amministrazione si trova di volta in volta ad affrontare, nonché la prevalenza di Amministratori non esecutivi;
- considerato, infine, l'efficiente funzionamento dell'organo amministrativo, da oggi pure disciplinato da un apposito Regolamento, oltreché, naturalmente, dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

esprime un giudizio senza rilievi sulle dimensioni e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., sugli organi da questo delegati, nonché sui Comitati Consiliari istituiti ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina; sull'adeguatezza e sull'efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione (in relazione agli amministratori indipendenti, vd. infra, “Amministratori non esecutivi e indipendenti”).

* * *

Il Regolamento del CdA, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.C.3 del Codice, indica il numero di incarichi di regola considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società. Tali indicazioni sono sintetizzate nella tabella che segue:

	Società quotate			Società finanziarie, bancarie o assicurative			Società di grandi dimensioni ⁽¹⁾		
	cariche totali di amm.re	di cui come amm.re esecutivo	Sindaco	cariche totali di amm.re	di cui come amm.re esecutivo	Sindaco	cariche totali di amm.re	di cui come amm.re esecutivo	Sindaco
Amm.ri esecutivi	5	0	0	5	0	0	5	0	0
Amm.ri non esecutivi	7	2	2	7	2	2	7	2	2

Il Regolamento del CdA prevede inoltre che nel calcolo del numero totale di società in cui gli Amministratori ricoprono la carica di Amministratore o Sindaco non si tenga conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società. Le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica (art. 3.4 del Regolamento).

* * *

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza regolare, di norma mensile in osservanza alle scadenze di legge e ad un calendario dei lavori, che viene definito annualmente. Nel corso dell'esercizio 2006, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali si è riunito 14 volte, di cui 2 sedute si sono tenute tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (15 novembre 2006) e il 31 dicembre 2006. Inoltre dall'inizio dell'esercizio in corso alla data della presente Relazione, si sono tenute 3 sedute consiliari; per l'esercizio 2007 è previsto che il Consiglio si riunisca 11 volte.

La tabella che segue fornisce informazioni circa la partecipazione dei Consiglieri di Amministrazione alle sedute consiliari tenutesi successivamente al 15 novembre 2006 (data di quotazione della società) e fino al 31 dicembre 2006. I Consiglieri risultati assenti hanno fornito motivata giustificazione.

Componente	Carica ricoperta	% di partecipazione alle riunioni del CdA
Giovanni Perissinotto	Presidente	
	Amministratore esecutivo	100%
Giorgio Angelo Girelli	Amministratore Delegato	
	Amministratore esecutivo	100%
Fabio Buscarini	Amministratore non esecutivo	100%
Amerigo Borrini	Amministratore esecutivo	50%
Paolo Baessato	Amministratore non esecutivo	50%
Andrea de Vido	Amministratore non esecutivo	
	Membro del Comitato per le remunerazioni	100%
Attilio Leonardo Lentati	Amministratore non esecutivo	
	Amministratore indipendente	
	Presidente del Comitato per le remunerazioni	
	Membro del Comitato per il Controllo Interno	100%
Aldo Minucci	Amministratore esecutivo	100%

(segue)

1 Nell'edizione da ultimo rivisitata nel marzo 2006.

(segue)

Componente	Carica ricoperta	% di partecipazione alle riunioni del CdA
Alfio Noto	Amministratore non esecutivo	
	Amministratore indipendente	
	Membro del Comitato per le remunerazioni	
	Presidente del Comitato per il Controllo Interno	100%
Ugo Ruffolo	Amministratore non esecutivo	100%

Nomina del Consiglio di Amministrazione, numero dei Consiglieri e durata della carica

A termini di Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio composto da non meno di sette e non più di dodici componenti, nominati dall'Assemblea, che preventivamente ne stabilisce il numero.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del Codice, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati mediante c.d. voto di lista, sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale e siano iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché di quelli d'indipendenza previsti dalla legge e dal Codice o dagli altri codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito.

Lo Statuto Sociale prevede l'obbligo di depositare le liste presso la sede sociale di Banca Generali almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa deve essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Il meccanismo di nomina tramite il c.d. voto di lista garantisce trasparenza nonché tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

Il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto ad istituire al proprio interno un comitato per le proposte di nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, non ravvisandone allo stato la necessità. Tale scelta è stata dettata dalla circostanza che le disposizioni regolamentari vigenti e applicabili e le previsioni dello Statuto Sociale - quali, in particolare, il meccanismo di nomina mediante il voto di lista - attribuiscono trasparenza alla procedura di selezione ed indicazione dei candidati.

Gli Amministratori rimangono in carica per un massimo di tre esercizi, decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora uno o più amministratori vengano a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Segretario, scelto tra persone anche estranee al Consiglio.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci, riunitasi il 3 ottobre 2006, preso atto delle dimissioni rese dai membri del Consiglio di Amministrazione in carica con effetto dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, ha fissato in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla nomina del nuovo consiglio di Amministrazione con effetto dalla medesima data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario.

Come già indicato, il mandato del Consiglio di Amministrazione scadrà in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.

La tabella che segue indica i membri del consiglio di Amministrazione in carica.

Consigliere di Amministrazione	Carica ricoperta
Giovanni Perissinotto	Presidente Amministratore Esecutivo
Giorgio Girelli	Amministratore Delegato Amministratore Esecutivo
Fabio Buscarini	Amministratore non Esecutivo
Amerigo Borrini	Amministratore Esecutivo
Paolo Baessato	Amministratore non Esecutivo
Andrea de Vido	Amministratore non Esecutivo Membro del Comitato per le Remunerazioni
Attilio Leonardo Lentati	Amministratore non Esecutivo Amministratore Indipendente Presidente del Comitato per le Remunerazioni Membro del Comitato per il Controllo Interno
Aldo Minucci	Amministratore Esecutivo
Alfio Noto	Amministratore non Esecutivo Amministratore Indipendente Membro del Comitato per le Remunerazioni Presidente del Comitato per il Controllo Interno
Ugo Ruffolo	Amministratore non Esecutivo

Tutti gli amministratori della Società conoscono i compiti e la responsabilità della carica e partecipano ad iniziative volte ad accrescere la propria conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento affinché essi possano svolgere efficacemente il proprio ruolo.

I Consiglieri della Società – essendo quest'ultima una banca italiana – in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161) sono stati scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; (iv) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie. Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato l'esperienza complessiva nelle attività sopra indicate deve essere di almeno un quinquennio.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, i membri del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000; e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161.

Si riporta, di seguito, una sintetica informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei Consiglieri, dando evidenza, come raccomandato dal paragrafo 1.C.2 del Codice, alle cariche da questi ultimi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, diverse da quelle ricoperte in società del Gruppo di appartenenza.

GIOVANNI PERISSINOTTO.

Nato a Conselice (RA), il 6 dicembre 1953, si è laureato in Economia presso l'Università di Trieste nel 1977. Dottore Commercialista dal 1978, entra a far parte del Gruppo Generali nel 1980, lavorando presso le filiali estere di Bruxelles, prima, e successivamente di New York, dove assume il ruolo di Direttore Finanziario. Dal 1988 entra a far parte della Direzione Centrale del Gruppo, a Trieste, rivestendo importanti incarichi operativi in vari settori (Segreteria Amministrativa, Affari Generali, Amministrazione e Finanza) con qualifica dirigenziale. Nel 1998 diviene Direttore Generale di Assicurazioni Generali, e dal 2001 assume la carica di Amministratore Delegato. Attualmente è Presidente o membro del consiglio di amministrazione di diverse società del Gruppo Generali, nonché di altre società esterne a tale Gruppo come di seguito indicato:

Pirelli & C. S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Intesa San Paolo S.p.A.	Amministratore non esecutivo

GIORGIO ANGELO GIRELLI

Nato a Milano il 26 luglio 1959, si laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1983. Sviluppa la propria carriera professionale in società di consulenza quali Arthur Young & Co. e Roland Berger & Partner Inc, dove assume la carica di Partner. Nel 2000 entra a far parte del Gruppo Banca Generali, assumendo la carica di Amministratore Delegato di Banca Generali. È inoltre consigliere di altre società del Gruppo (BG SGR, BG Fiduciaria, Banca BSI) e di società del Gruppo Generali nonché di:

Banca Profilo S.p.A.	Amministratore non esecutivo
----------------------	------------------------------

PAOLO BAESSATO

Nato a Venezia il 24 luglio 1951, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Ferrara nel 1976 e consegue un Master in Direzione Aziendale presso la SDA Luigi Bocconi di Milano nel 1980, specializzandosi poi in Finanza e Credito Internazionali presso il medesimo ateneo. Dopo aver maturato esperienze professionali presso alcune filiali estere del Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (Argentina e Brasile), entra nella Direzione Centrale di tale istituto bancario in qualità di Responsabile del Servizio Rischi Controllati. Quindi sviluppa la propria carriera professionale all'interno del Gruppo Intesa, arrivando a rivestire il ruolo di Responsabile del Servizio Amministrazione e Finanza. È attualmente membro dei consigli di amministrazione di numerose società del settore creditizio e finanziario, prevalentemente facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, come di seguito indicato:

Banca di Trento e Bolzano S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Banca Popolare FriuliAdria S.p.A.	Amministratore e membro Comitato Esecutivo

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli	Amministratore non esecutivo
Cassa di Risparmio di Fano	Vice Presidente e membro Comitato Esecutivo
Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Finanziaria BTB S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Immobiliare Lombarda	Amministratore e membro Comitato Esecutivo
Intesa Distribution Services S.r.l.	Amministratore non esecutivo
Intesa Distribution International Services S.A.	Amministratore non esecutivo
Intesa Mediofactoring S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Intesa Real Estate S.r.l.	Presidente
Intesa Sec Npl 2 Srl	Presidente
Nextra International Sicav	Amministratore non esecutivo
Obiettivo Nord Est SICAV	Amministratore non esecutivo
Po Vita Compagnia di Assicurazione S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Previnet – Servizi per la Previdenza S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Sudameris S.A.	Amministratore non esecutivo
Società di Revisione e Fiduciaria S.I.R.E.F. S.p.A.	Amministratore non esecutivo
UPI Banka d.d. – Sarajevo	Amministratore non esecutivo

AMERIGO BORRINI

Nato a Trieste il 6 agosto 1948, si laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Trieste nel 1972. È promotore finanziario regolarmente iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, nonché membro dell'AIMR e dell'AIAF. Attualmente ricopre l'incarico di Direttore Responsabile del Servizio Finanza di Assicurazioni Generali, società in cui è entrato nel 1967 ed in cui ha sviluppato la propria carriera professionale dapprima come analista finanziario e poi come gestore di portafogli azionari, per divenire successivamente Amministratore Delegato di Generali SGR. È anche membro dei consigli di amministrazione di altre società, come di seguito indicato:

Autostrade S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Premuda S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Autovie Venete	Amministratore non esecutivo
Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Finanziaria Internazionale	
Alternative Investments SGR S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Aeroporto di Venezia S.p.A. –	
Marco Polo S.p.A. (SAVE)	Amministratore non esecutivo
Ital TBS	Amministratore non esecutivo

FABIO BUSCARINI

Nato ad Ancona il 6 febbraio 1948, si laurea in Sociologia presso l'Università di Trento nel 1975. Nel 1969 entra a far parte di Assicurazioni Generali, con funzione di Ispettore; dal 1990 è Agente Assicurativo di Assicurazioni Generali per la zona di Ancona, e dal 2002 al 2004 riveste la carica di Direttore Centrale, arrivando successivamente a ricoprire il ruolo di Vicedirettore Generale. Ricopre importanti cariche sociali in diverse società del Gruppo Generali ed in altre società come di seguito indicato:

Cartiere Burgo Group S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Banca di Credito dei Farmacisti	Amministratore non esecutivo

ANDREA DE VIDO

Nato a Treviso il 13 novembre 1955, si laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia nel 1978. Dopo aver maturato esperienze professionali all'estero (Stoccolma, New York) in primarie società di consulenza finanziaria (Scandinavian Institute for Administrative

Research) ed istituti di credito (Bank of America), fonda nel 1980 Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.. Tale società, di cui è CEO dal 1982, è attiva nei settori della finanza strutturata, del corporate finance, dell'asset management e del M&A. Riveste inoltre ruoli di ed amministrazione in altre società, prevalentemente appartenenti al gruppo Finanziaria Internazionale come di seguito indicato:

Abbacus Commerciale Finanziaria S.p.A.	Amministratore esecutivo
Abbacus Investimenti S.r.l.	Amministratore esecutivo
Agorà Investimenti S.p.A.	Amministratore esecutivo
Banca di Treviso S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Cadorfin S.r.l.	Amministratore esecutivo
Casa Finance S.r.l.	Amministratore esecutivo
David S.p.A.	Amministratore esecutivo
Egobank S.A.	Amministratore non esecutivo

Gruppo Finanziaria Internazionale:

• Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.	Amministratore esecutivo
• Agenzia Italia S.p.A.	Amministratore esecutivo
• Eurholding S.p.A.	Amministratore esecutivo
• Finanziaria Internazionale Alternative Investment SGR S.p.A.	Amministratore esecutivo
• Finanziaria Internazionale Securitisation Group S.p.A.	Amministratore esecutivo
• Finleasing S.r.l.	Amministratore esecutivo
• Finvest Fiduciaria S.p.A.	Amministratore esecutivo
• Industrial Park Sofia AD	Amministratore esecutivo
• Progetto 23 S.r.l.	Amministratore esecutivo
• Securitisations Services S.p.A.	Amministratore non esecutivo
• Sipi Investimenti S.p.A.	Amministratore esecutivo
• Urvait Service S.p.A.	Amministratore esecutivo
• Villa Stucky S.p.A.	Amministratore esecutivo
Medcentro S.p.A.	Amministratore esecutivo
I.S.I.S. Factor S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Marco Polo Holding S.r.l.	Amministratore esecutivo
Nordest Avio S.p.A.	Amministratore esecutivo
Elettra Investimenti S.r.l.	Amministratore non esecutivo
Garbuio Immobiliare S.r.l.	Amministratore non esecutivo
Garbuio S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Networking European Infrastructures Partners - NEIP II S.A., SICAR	Amministratore non esecutivo
Sangalli Vetro S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Sviluppo Industrial Parks S.r.l.	Amministratore esecutivo
Thesee Limited	Amministratore non esecutivo

ATTILIO LEONARDO LENTATI

Nato a Milano il 26 marzo 1937, si laurea in economia e commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. In passato ha ricoperto, tra l'altro, la carica di Direttore Generale prima e Amministratore Delegato poi presso RAS S.p.A, attualmente ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione in altre società come di seguito indicato:

UBM – UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.	Vice Presidente Vicario
I-Faber S.p.A.	Presidente
Synesis Finanziaria S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione

ALDO MINUCCI

Nato a Reggio Calabria il 4 luglio 1946, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste nel 1970. Entra a far parte di Assicurazioni Generali nel 1971, lavorando nel Servizio Consulenza Fiscale, di cui diviene Dirigente Responsabile nel 1983. Sviluppa quindi la propria carriera professionale in tale società, sino a divenire Vicedirettore Generale, incarico che attualmente ricopre. Riveste inoltre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Simgenia, oltre ad essere membro dei consigli di amministrazione di altre società, come di seguito indicato:

Acegas – APS S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Gemina S.p.A.	Amministratore non esecutivo

ALFIO NOTO

Nato a Patti (ME) il 6 luglio 1933, si è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Palermo. In passato ha ricoperto diversi ruoli direttivi all'interno di Banca d'Italia, tra cui in particolare quello di direttore della sede di Milano. Dal 1993 al 1997 è stato componente del Consiglio di Borsa presso la Borsa Valori di Milano; dal 1997 al 2000 è stato presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia S.p.A. mentre dal 2000 al 2006 è stato presidente di Leonardo SGR S.p.A.. Attualmente ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione in altre società come di seguito indicato:

Aedes S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Banca Mediolanum S.p.A.	Amministratore non esecutivo
TESA SpA.	Amministratore non esecutivo

UGO RUFFOLO

Nato a Treviso il 31 agosto 1949, si laurea in Lettere presso l'Università di Roma nel 1974. Entra a far parte del gruppo IMI nel 1977, diventando Responsabile del Settore Finanza Italia nel 1986. Successivamente viene destinato presso Banca Fideuram S.p.A., dapprima in qualità di Vicedirettore Generale, poi come Direttore Generale e, dal 1997, anche di Amministratore Delegato, incarico dal quale si dimette nel 2004, per divenire Amministratore Delegato e Direttore Generale di Alleanza Assicurazioni S.p.A., posizione che attualmente ricopre. Attualmente non è membro di consigli di amministrazione di società al di fuori del Gruppo Generali.

Segretario del Consiglio di Amministrazione è la dott.ssa Cristina Rustignoli, Responsabile del Servizio Consulenza Legale e Societaria Gruppo Bancario.

Amministratori non esecutivi e indipendenti

Il Regolamento del CdA (art. 9.1) stabilisce che il Consiglio debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi.

Il predetto Regolamento, inoltre in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.C.1 del Codice, definisce gli amministratori esecutivi come segue:

- i) gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi Presidenti, quando ad essi siano attribuite deleghe individuali di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
 - ii) gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguarda anche Banca Generali;
 - iii) qualora venga nominato un Comitato Esecutivo, gli Amministratori membri del Comitato stesso, nel caso in cui manchi l'identificazione di un Amministratore Delegato o quando la partecipazione al Comitato Esecutivo, tenuto conto della frequenza delle sue riunioni e
-

dell'oggetto delle relative delibere, comportamenti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente della Società.

Nel rispetto della definizione innanzi riportata, il Consiglio di Amministrazione della Società risulta composto da quattro Consiglieri esecutivi e sei non esecutivi.

In aderenza a quanto raccomandato dal Codice, il numero e l'autorevolezza dei Consiglieri non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio abbia un peso determinante nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Gli Amministratori non esecutivi forniscono il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale. Apportando le loro specifiche competenze, essi favoriscono l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società, due Consiglieri non esecutivi in carica sono indipendenti nel senso chiarito dal Codice (paragrafo 3.1.C del medesimo) e ripreso dall'art. 10 del Regolamento del CdA., che prevede che un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; (iii) ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
- g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il Presidente dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Il Regolamento del CdA stabilisce che gli Amministratori indipendenti si riuniscano almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

Inoltre, in aderenza a quanto previsto dal Codice (paragrafo 3.C.4), il Regolamento del CdA dispone che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento medesimo, delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza in occasione della nomina di un nuovo Amministratore che si qualifichi indipendente, nonché con cadenza annuale, in capo a tutti gli Amministratori.

Inoltre, il Regolamento del CdA dispone che il Collegio Sindacale sia messo nella condizione di poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.C.5 del Codice.

Nella riunione del 27 ottobre 2006, il Consiglio di Amministrazione ha collegialmente accertato l'indipendenza degli Amministratori Attilio Leonardo Lentati e Alfio Noto. Inoltre, nella Relazione di Autovalutazione approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2007, il Consiglio ha espresso l'orientamento che l'assemblea degli azionisti, non appena possibile, provveda a valutare l'opportunità di aumentare a tre il numero dei consiglieri indipendenti, in modo da poter integrare a tre il numero dei membri che compongono il Comitato per il Controllo Interno, in conformità a quanto previsto dal Codice.

In data 27 ottobre 2006, il Collegio Sindacale ha confermato l'esito delle verifiche svolte dal Consiglio di Amministrazione.

Deleghe di gestione

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito deleghe esecutive al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giovanni Perissinotto, e all'Amministratore Delegato, Dott. Giorgio Angelo Girelli. Risultano altresì amministratori esecutivi due membri del Consiglio, in quanto gli stessi ricoprono il ruolo di Presidente con deleghe individuali di potere in società controllate (e precisamente, il dott. Aldo Minucci, Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata Simgenia SIM S.p.A. e il dott. Amerigo Borrini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata BG Fiduciaria SIM S.p.A.).

Presidente della Società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 3 ottobre 2006.

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente dott. Giovanni Perissinotto, in aggiunta ai poteri allo stesso attribuiti dalla legge e dallo Statuto Sociale, i poteri di coordinamento delle attività degli organi sociali, di verifica dell'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, di sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali. Pertanto in tale ambito egli:

- i) vigila sul generale andamento della Società, con poteri di indirizzo sulla gestione sociale, da esercitarsi di concerto con l'Amministratore Delegato;
- ii) stabilisce le direttive generali per la trattazione degli affari sociali;
- iii) sovrintende ai rapporti con gli organismi istituzionali pubblici, con gli azionisti, nonché alle relazioni esterne della Società;
- iv) promuove e coordina le strategie di comunicazione della Società, cura l'immagine della società nei confronti del pubblico e le relazioni della Società con la stampa o gli altri mezzi d'informazione;
- v) delibera su quegli affari di ordinaria amministrazione che gli siano di volta in volta sottoposti dall'Amministratore Delegato;

- vi) impartisce le direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale della Società, salvo quanto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di Dirigenti e Quadri Direttivi di quarto livello.

Inoltre, il comma 8 dell'articolo 18 dello Statuto Sociale attribuisce al Presidente, in caso di assoluta ed improrogabile urgenza ed in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, la facoltà di assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

La Società non ha provveduto a nominare un lead independent director ai sensi dell'art. 2.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Tale circostanza è ritenuta congrua dalla Società sebbene la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia attualmente rivestita dal Dott. Perissinotto, attuale Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo della controllante della Società, Assicurazioni Generali S.p.A..

La Società ritiene, infatti, che la presenza e il ruolo del Dott. Perissinotto nel Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. non comportino rischi di commistione di interessi in capo allo stesso né possano cagionare la concentrazione in capo al suddetto Amministratore di cariche senza la previsione di adeguati contrappesi. Infatti, nell'ambito di Banca Generali il Dott. Perissinotto non è titolare di deleghe gestionali operative, bensì soltanto di compiti di supervisione e verifica del rispetto delle deliberazioni dell'assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione e di delibere del Consiglio stesso da parte degli organi delegati.

Il compito del Dott. Perissinotto si estrinseca, in sostanza, nella supervisione e sorveglianza sulla coerenza della gestione della Società rispetto agli indirizzi strategici della stessa.

Amministratore Delegato

Ai sensi dell'art. 18 comma 5 dello Statuto, nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati nonché al Comitato Esecutivo, stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 novembre 2006 sono state delegate all'Amministratore Delegato dott. Giorgio Girelli le seguenti attribuzioni:

- i) sovrintendere alla Direzione Generale, per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- ii) elaborare, d'intesa con il Presidente, le indicazioni strategiche date dal Consiglio di Amministrazione per la pianificazione strategica della banca e formulare le linee d'indirizzo da fornire al Direttore Generale;
- iii) determinare ed orientare, nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le politiche di gestione delle risorse umane e sovrintendere direttamente alla gestione delle funzioni di controllo interno, societaria e legale, finanza e personale;
- iv) provvedere, su proposta del Direttore Generale, ove previsto, all'istruttoria di tutti gli atti ed affari da sottoporre, con proprio parere, ai competenti organi deliberanti;
- v) curare i rapporti con la pubblica amministrazione, con la Banca d'Italia, con la CONSOB e con enti ed organismi nazionali ed internazionali, compiere qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, la Monte Titoli, le agenzie delle entrate, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Postale, le dogane, l'ENEL ed altri

-
- enti in genere, incassando e riscuotendo titoli, somme e valori con il rilascio di quietanze e ricevute;
- vi) rappresentare la società avanti qualsiasi ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, svolgere ogni pratica riguardante imposte, tasse o tributi; contestare accertamenti e addivenire a concordati ed a transazioni;
 - vii) vigilare sull'adeguatezza dei mezzi patrimoniali e finanziari della società secondo quanto previsto dalle normative di riferimento;
 - viii) sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte riguardanti il piano strategico, il budget annuale, il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato, elaborate dallo stesso Amministratore Delegato su proposta del Direttore Generale;
 - ix) rappresentare la società nelle assemblee di altre società o enti, esercitando tutti i relativi diritti e rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee delle predette società ed enti;
 - x) accendere ed estinguere conti correnti e di custodia ed amministrazione titoli della società di ogni specie con banche, poste od altri depositari abilitati, depositi in gestione accentrata presso la Banca d'Italia nonché organismi di deposito centralizzato, pattuendo tutte le condizioni inerenti;
 - xi) agire e resistere in ogni grado e sede avanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e tributarie, nazionali, comunitarie o estere, ivi comprese le magistrature superiori, con facoltà di conferire le relative procure alle liti e di revocarle, di presentare esposti, denunce e querele nonché di rimettere le stesse, di autorizzare la costituzione di parte civile, di presentare istanze di fallimento, nonché di compromettere in arbitri, rinunciare e/o transigere - con il limite di euro 150.000,00 per operazione - a tutte le predette iniziative, fatto salvo quanto previsto al successivo alinea per l'attività creditizia;
 - xii) accertare ed autorizzare il passaggio a perdita di crediti, rinunciare totalmente o parzialmente a qualsivoglia credito concesso, con conseguente rinuncia alle garanzie acquisite ed eventuale prestazione del consenso alle annotazioni di cancellazione, surroga, restrizione, riduzione e/o postergazione di ipoteche e/o privilegi e/o altre garanzie reali, entro il limite di euro 20.000,00 per operazione, oltre interessi e spese ed in dipendenza di: esaurimento delle procedure esecutive sia individuali che concorsuali, ovvero di valutata antieconomicità della proposizione di atti giudiziari in rapporto alla situazione economico-patrimoniale dei debitori, ovvero definizione in via di stralcio di posizioni contenziose, giudicata percorribile e conveniente per la società;
 - xiii) esigere crediti e riscuotere ogni somma o valore dovuto alla società con rilascio di quietanza a saldo e liberazione;
 - xiv) sottoscrivere qualsiasi atto necessario al deposito di marchi, brevetti e segni distintivi presso i competenti organi amministrativi;
 - xv) nell'ambito del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, provvedere alle spese correnti della società;
 - xvi) nell'ambito del budget approvato e con il limite di euro 200.000,00 per singolo bene, acquistare, vendere, permutare beni mobili, anche registrati, riscuotere i prezzi, delegarne in tutto o in parte il pagamento, concedere dilazioni di pagamento con o senza garanzia ipotecaria;
 - xvii) nell'ambito del budget approvato, stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere contratti di locazione, noleggio, manutenzione, somministrazione, assicurazione, trasporto, appalto, comodato, vigilanza e trasporto valori, mediazione, commissione, pubblicità, agenzia e deposito ed assumere impegni relativi alla fornitura di beni materiali, acquisizione di beni immateriali, prestazioni di servizi rese da terzi o prestazioni d'opera rese da consulenti o professionisti, con il limite di spesa di euro 200.000,00 per singola fornitura o prestazione di servizio; detto limite di spesa viene riferito al canone annuo per operazioni che comportino un impegno pluriennale, fermo restando comunque che tale impegno non potrà superare i 3 anni; restano esclusi da tali limiti i contratti relativi alle utenze ordinarie per il funzionamento della società (energia elettrica, telefono, fax) ovvero i pagamenti necessari in adempimento a norme di legge;
 - xviii) stipulare accordi od effettuare spese per pubblicità e/o iniziative promozionali con il limite di spesa di euro 200.000,00 per singola fornitura o prestazione di servizio;
-

-
- xix) inviare a perdita gli oneri derivanti alla società per errori dei dipendenti non dovuti a dolo o colpa grave fino ad un ammontare massimo di euro 20.000,00 per operazione;
 - xx) stabilire le linee guida per la concessione di sconti, facilitazioni, abbuoni, ecc nei confronti della clientela, nei limiti tempo per tempo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - xxi) deliberare l'erogazione del credito, nel rispetto dei limiti tempo per tempo previsti dal regolamento crediti;
 - xxii) proporre l'erogazione del credito, eccedente le proprie competenze, provvedendo all'istruttoria dei relativi atti;
 - xxiii) nell'ambito del budget prefissato e su proposta del Direttore Generale, stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro del personale dipendente non appartenente alla categoria dei dirigenti e dei quadri direttivi di 4 livello, decidendo promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamenti;
 - xxiv) sottoporre al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, l'assunzione, i provvedimenti di carriera, le sanzioni ed i licenziamenti di dirigenti e quadri direttivi di quarto livello;
 - xxv) nei limiti dei poteri delegati ovvero previa assunzione della relativa decisione da parte del competente organo sociale, compiere tutte le operazioni sui conti della società ed effettuare in particolare prelevamenti in genere, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, a valere sulle effettive disponibilità;
 - xxvi) firmare per girata e quietanza, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, cambiali, assegni, vaglia, effetti e titoli analoghi, documenti rappresentativi di merci o di crediti, titoli azionari, obbligazionari e titoli all'ordine in genere;
 - xxvii) nei limiti dei poteri delegati ovvero previa assunzione della relativa decisione da parte del competente organo sociale, sottoscrivere cessioni di credito, lettere contratto per apertura di rapporti bancari di qualsiasi tipo, lettere contratto per la concessione di finanziamenti, lettere di manleva in relazione allo smarrimento sottrazione e/o distruzione di titoli ed assegni, crediti di firma quali fidejussioni, depositi cauzionali, avalli ed accettazioni su cambiali;
 - xxviii) emettere assegni circolari per importi non superiori a euro 150.000,00 per assegno, ovvero 300.000,00 qualora l'assegno venga emesso a fronte di contestuale addebito della somma del richiedente sul conto corrente acceso presso la banca;
 - xxix) firmare per traenza e prenotazione del contante sul conto di gestione aperto presso la Banca d'Italia e sui conti di tesoreria unica di cui al modello 144 dir. della Banca d'Italia;
 - xxx) firmare tutte le operazioni previste dai modelli 145, 146, 147 e 148 dir. della Banca d'Italia;
 - xxxi) sottoscrivere, in nome e per conto della società, tutta la corrispondenza ordinaria e gli atti relativi all'esercizio dei poteri attribuiti;
 - xxxii) esercitare ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione;
 - xxxiii) rilasciare, anche a terzi non dipendenti, procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti rientranti nelle attribuzioni di cui ai punti precedenti, con onere di predeterminare gli eventuali limiti.

I suddetti poteri dovranno essere esercitati in conformità alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito delle strategie di Gruppo.

All'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, spetta la rappresentanza legale della società e la firma sociale per gli atti compresi nelle sue attribuzioni.

Remunerazione del Consiglio di Amministrazione e piani di *stock option*

Con riferimento alle deliberazioni concernenti la remunerazioni degli organi delegati, le disposizioni del Codice di Autodisciplina (paragrafo I.C. 1, lett. d) e l'articolo 20 dello Statuto Sociale stabiliscono che la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Al riguardo, con deliberazione del 27 novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione – in conformità a quanto previsto dall'articolo 7.P.3 del Codice - ha istituito un Comitato per le Remunerazioni deputato, tra l'altro, a presentare al Consiglio medesimo proposte per la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche (cfr. *infra*, “Comitato per le Remunerazioni”).

In conformità a quanto indicato dall'articolo 7.C.2 del Codice, la remunerazione degli amministratori non esecutivi non è legata ai risultati economici della Società.

Per contro, al fine di ottenere un più diretto coinvolgimento degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche nel perseguimento di risultati strategici per la Società, in linea con quanto suggerito dai paragrafi 7.P.2 e 7.C.1 del Codice, Banca Generali ha approvato in data 24 maggio 2006 un piano di *stock granting* a favore dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, Piermario Motta, volto ad allinearne gli interessi agli obiettivi di creazione di valore propri della Società. Il Piano prevede l'attribuzione all'Amministratore Delegato Giorgio Girelli di complessive massime n. 389.596 azioni ordinarie della Società, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00, o il minor numero di azioni – calcolato sulla base del Prezzo di Offerta – necessario a raggiungere un controvalore complessivamente non superiore ad Euro 4.000.000,00 e al Direttore Generale Piermario Motta complessive massime n. 278.284 azioni ordinarie della Società, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00, o il minor numero di azioni – calcolato sulla base del Prezzo di Offerta – necessario a raggiungere un controvalore complessivamente non superiore ad Euro 3.000.000,00.

Le azioni saranno assegnate entro 5 anni dal verificarsi dell'avvenuto inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario e a condizione che l'assegnatario mantenga, al momento dell'assegnazione, il rapporto di mandato o di lavoro subordinato con la Società (ovvero il rapporto sia stato risolto su iniziativa della Società non conseguente a dolo o colpa dell'assegnatario).

Inoltre, per completezza si segnala che, sempre in data 24 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione ha approvato due piani di stock option entrambi subordinati all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (condizione realizzatasi il 15 novembre 2006): (i) il primo piano è riservato ai dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Banca Generali mentre (ii) il secondo è riservato a promotori finanziari, *area manager* e *business manager* di Banca Generali.

Al fine di permettere l'esecuzione dei predetti Piani l'assemblea straordinaria degli azionisti in data 18 luglio 2006 ha deliberato un aumento scindibile del capitale sociale, per un importo nominale massimo di Euro 5.565.660,00, mediante emissione di massime numero 5.565.660 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, così articolato:

- a) per un importo nominale massimo di Euro 4.452.530,00, mediante emissione di massime numero 4.452.530 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma quinto del codice civile e riservando lo stesso ai promotori finanziari del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del “Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A.”, il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30.05.2011,

- b) per un importo nominale massimo di Euro 1.113.130,00 mediante emissione di massime numero 1.113.130 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma ottavo del codice civile e riservando lo stesso ai dipendenti del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per dipendenti del gruppo Banca Generali S.p.A.", il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30.11.2012.

Il prezzo delle predette opzioni è stato determinato in un valore unitario pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura della quotazione delle azioni della Società presso l'MTA, rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti stessi al medesimo giorno del mese solare precedente.

L'esercizio delle opzioni è subordinato al raggiungimento di obiettivi complessivi e, relativamente al "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A." anche individuali.

In data 15 dicembre 2006 gli Organi Delegati ai sensi dei rispettivi Regolamenti, hanno provveduto ad assegnare:

- in esecuzione del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A." N. 4.452.530 diritti di opzione;
- in esecuzione del Piano di stock option per dipendenti del gruppo Banca Generali S.p.A. N. 818.500 diritti di opzione;

Complessivamente ai sensi dei predetti Piani sono state assegnati N. 5.271.030 diritti di opzione.

Nessun diritto di opzione è al momento esercitabile, in quanto è in corso il periodo di vesting.

Infine, la Società, per effetto dell'incorporazione di Prime Consult Sim S.p.A., avvenuta con efficacia al 31.12.2002, è subentrata nel piano di stock granting deliberato dalla società poi incorporata in data 13 giugno 2001 a favore di manager di rete e promotori finanziari facenti parte della propria rete. Il piano potrà riguardare un valore complessivo delle azioni comunque non superiore al 3% del capitale sociale della Società.

Sono beneficiari del piano (i) i promotori finanziari che esercitavano attività in via esclusiva per Prime Consult al 1 ottobre 2000; (ii) i manager di rete ex Prime Consult; (iii) i promotori finanziari entrati nelle due sopracitate categorie nel periodo tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001.

L'attribuzione delle azioni è prevista in tre tranche, subordinate alla verifica e al mantenimento di determinati obiettivi individuali. L'organo delegato in data 15 dicembre 2006 ha provveduto ad assegnare gratuitamente ai beneficiari N. 454.270 azioni ordinarie Banca Generali.

Operazioni con parti correlate

In conformità alle previsioni di cui all'art. 2391bis codice civile e delle raccomandazioni di cui al Codice, il Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2006 ha approvato i principi di comportamento per l'attuazione di operazioni con parti correlate e la procedura per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 150 del TUF, volti a disciplinare l'esecuzione, anche per il tramite di società controllate, di operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero di operazioni poste in essere con parti correlate, assicurandone la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale (il "Codice sulle Operazioni con Parti Correlate").

Più precisamente, il Codice in parola detta e disciplina il compimento di operazioni con controparti che rientrino nella definizione di "parte correlata", prevista dallo IAS/IFRS n. 24. Secondo detto principio una parte rientra nella definizione di "parte correlata" se:

-
- (a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:
 - (i) controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
 - (ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o
 - (iii) controlla congiuntamente l'entità;
 - (b) la parte è una società collegata dell'entità;
 - (c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante;
 - (d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;
 - (e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);
 - (f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o
 - (g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Il Codice sulle Operazioni con Parti Correlate contiene specifiche disposizioni in materia di competenza decisionale, obbligo di motivazione e documentazione da predisporre.

Innanzitutto provvede a definire il concetto di “Operazione fra Parti Correlate” come quell'operazione che comporta un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Individua quindi tre categorie di Operazioni Parti Correlate:

- (i) quelle Ordinarie, cioè le operazioni tipiche e/o usuali, che sono oggetto della gestione ordinaria degli affari sociali delle parti stesse, nonché le operazioni tra la Società e/o le Società Interessate e altre parti correlate il cui ammontare, in ragione d'anno, non ecceda l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- (ii) quelle Straordinarie, cioè le operazioni che non rientrano nella gestione ordinaria degli affari sociali, secondo quanto sub (i);
- (iii) quelle Rilevanti, cioè le operazioni straordinarie che, per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Banca Generali.

Il Codice in parola stabilisce quindi che le deliberazioni in materia di operazioni con parti correlate siano di norma riservate alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo della Società e/o delle società controllate da questi (collettivamente le “Società Interessate”) coinvolte nell'operazione.

È, inoltre, previsto che in caso di operazioni con parti correlate che coinvolgono Società Interessate diverse da Banca Generali, qualora dette operazioni rivestano la natura di “operazioni Rilevanti”, il compimento delle medesime deve essere sottoposto alla preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai fini delle sopraindicate deliberazioni e in conformità alle raccomandazioni del Codice, l'organo amministrativo competente deve essere adeguatamente informato in merito a (i) la natura della correlazione, (ii) le modalità esecutive dell'operazione, (iii) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione, (iv) il procedimento valutativo seguito, (v) l'interesse e le motivazioni sottese all'operazione, nonché (vi) gli eventuali rischi per la Società Interessata e/o Banca Generali derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Qualora, nell'ambito dell'assunzione delle delibere in parola, si ravvisi che la relazione di correlazione con la parte correlata sussiste nei riguardi di uno o più componenti dell'organo amministrativo competente nella decisione o che, comunque, uno o più componenti di detto organo amministrativo sono portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto

proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, tali soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione agli organi amministrativi e di controllo della società, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori..

Il Codice sulle Operazioni con Parti Correlate prevede, inoltre, che, in deroga alla competenza decisionale dell'organo amministrativo della Società Interessata, la decisione e il compimento di operazioni con parti correlate che rivestono la natura di "operazioni Ordinarie" possono essere delegate a uno o più membri dell'organo amministrativo della Società Interessata, con firma singola o congiunta, fermo restando che detta facoltà resta tassativamente esclusa nel caso di soggetti che siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento di detta operazione e qualora l'operazione ricada nelle fattispecie previste dall'art. 136 del Testo Unico Bancario.

Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche delle operazioni con parti correlate lo richiedano, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, l'organo amministrativo competente nella decisione si avvale della consulenza di esperti indipendenti, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, e dei quali dovrà essere riconosciuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione

Il Codice sulle Operazioni con Parti Correlate prevede, infine, che il Consiglio di Amministrazione della Società provveda a rendere note, nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ., le operazioni con parti correlate compiute nel corso dell'esercizio anche per il tramite di Società Interessate, diverse dalla Società. A tal fine, le Società Interessate, diverse dalla Società, entro il settimo giorno di calendario successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, trasmettono al Consiglio di Amministrazione di Banca Generali una nota sintetica recante l'indicazione (i) delle attività esecutive e degli sviluppi delle operazioni con parti correlate, deliberate dall'organo amministrativo competente ovvero poste in essere nell'esercizio di delega, nei termini sopra descritti (ii) delle iniziative assunte, (iii) dei progetti avviati, (iv) delle eventuali difficoltà o criticità riscontrate, nonché (v) di ogni altra informazione utile in merito a dette operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto anche delle informazioni ricevute a norma del paragrafo che precede, riferisce tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in merito alle operazioni con parti correlate concluse, anche per il tramite di Società Interessate, nel corso del trimestre, nonché in merito allo stato di attuazione – alla data di chiusura del trimestre – delle operazioni con parti correlate, la cui esecuzione, in considerazione delle loro caratteristiche, sia differita nel tempo o periodica. Il Consiglio di Amministrazione riferisce, in particolare, in merito all'interesse sotteso all'operazione con parti correlate, alla natura della correlazione, nonché alle modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni, anche economici, di realizzazione), avendo riguardo ai procedimenti valutativi eventualmente seguiti.

Il Collegio Sindacale della Società vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente Codice e ne riferisce nella relazione all'Assemblea della Società di cui all'art. 2429, secondo comma, codice civile.

Infine l'adozione e/o la modifica del Codice sulle Operazioni con Parti Correlate, in particolare in ordine alle modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società o dalle sue controllate con parti correlate, sono sottoposte al parere preventivo del Comitato per il Controllo Interno istituito in sede al Consiglio di Amministrazione ed integralmente composto da amministratori indipendenti (vd. *infra*, "Comitato per il Controllo Interno"). Detto Comitato è altresì investito di funzioni consultive per la valutazione di specifiche "Operazioni Rilevanti", come definite nel Codice sulle Operazioni con Parti Correlate.

Comitati Consiliari

Il Codice raccomanda alle società quotate di dotarsi di determinati Comitati, interni al Consiglio di Amministrazione, che abbiano competenza in ordine a specifiche materie.

Istituiti con la finalità di migliorare le funzionalità del Consiglio, tali Comitati svolgono funzioni principalmente consultive ed eventualmente propositive.

In particolare, il Codice raccomanda la costituzione di un Comitato per il Controllo Interno e di un Comitato per le Remunerazioni, mentre considera come meramente eventuale la costituzione di un Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore.

Come già riferito, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario istituire al proprio interno un comitato per le proposte di nomina in quanto le disposizioni regolamentari vigenti e applicabili e le previsioni dello Statuto Sociale – quali, in particolare, il meccanismo di nomina mediante il voto di lista – paiono presidi sufficienti a garantire la trasparenza nella procedura di selezione ed indicazione dei candidati.

Il Consiglio ha invece deliberato la costituzione del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per le Remunerazioni, statuendo che entrambe i predetti Comitati siano composti esclusivamente da Consiglieri non esecutivi.

Comitato per il Controllo Interno

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha istituito, in seno al Consiglio stesso, un Comitato per il Controllo Interno, investito di funzioni consultive e propositive, nella materia dei controlli interni.

Con riferimento ai requisiti per la nomina dei membri del Comitato per il Controllo Interno, oltre alla qualifica di non esecutivo, si richiede ai componenti anche il requisito dell'indipendenza, come definito dal Codice e in aderenza a quanto dallo stesso previsto per le società – come Banca Generali - controllate da altra società quotata (paragrafo 8.P4). Al riguardo, considerato che al Consiglio di Amministrazione partecipano due amministratori indipendenti (in conformità a quanto suggerito da Borsa Italiana S.p.A. in sede di procedura di ammissione a quotazione ed in deroga a quanto previsto dal paragrafo 5.C.1 del Codice) il numero dei componenti il Comitato è stato determinato in due. Almeno un componente del Comitato, inoltre, possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, accertata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2006 ed ha la seguente composizione:

Nome e Cognome	Carica
Alfio Noto	Presidente Amministratore non esecutivo e indipendente
Attilio Leonardo Lentati	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente

Funge da segretario del Comitato il segretario del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Cristina Rustignoli.

Il funzionamento del Comitato per il Controllo Interno è disciplinato da apposito regolamento (il “Regolamento del Comitato per il Controllo Interno”), approvato nella seduta consiliare del 27 novembre 2006.

Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione nella materia dei controlli interni. Assiste il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, assicurando altresì che i principali rischi aziendali (creditizi, finanziari e operativi) siano identificati e gestiti in modo adeguato, in collegamento con le funzioni aziendali preposte.

Il Comitato assicura che le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema dei controlli interni, all'approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali nonché ai rapporti tra la Società ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. In questo quadro:

1. assiste il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate rispetto al sistema dei controlli interni;
2. valuta i piani di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi, in vista della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione;
3. valuta, unitamente ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari della Società ed agli esponenti della società di revisione, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità tra le Società del Gruppo, ai fini della redazione del bilancio consolidato;
4. valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nel quadro della procedura societaria di conferimento degli incarichi di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle relazioni semestrali, con particolare riferimento all'oggetto degli incarichi stessi ed al loro contenuto economico;
5. valuta il piano di lavoro per la revisione nonché i risultati esposti nella relazione della società di revisione e nella eventuale lettera di suggerimenti dalla medesima predisposta;
6. vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
7. riferisce sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno al Consiglio di Amministrazione, in occasione delle riunioni consiliari convocate per l'approvazione del progetto di bilancio e delle relazioni semestrali, esprimendo le proprie valutazioni con riferimento alle materie relative alle attribuzioni delegate;
8. su richiesta dell'Amministratore Delegato, esprime pareri su aspetti specifici inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione del sistema dei controlli interni;
9. esprime il proprio parere preventivo in merito all'adozione o alla modifica del "Codice di comportamento in materia di operazioni con parti Correlate" ed in particolare in ordine alle modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società o dalle sue controllate con parti correlate;
10. può essere consultato per la valutazione di specifiche "Operazioni Rilevanti" con parti correlate, come definite nel "Codice di comportamento in materia di operazioni con parti Correlate" approvato dal Consiglio di Amministrazione;
11. può essere consultato per la valutazione di specifiche operazioni per le quali vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interessi;
12. l'Amministratore Delegato ed il Responsabile della Funzione di Controllo Interno possono sottoporre al Comitato argomenti o questioni di cui ritengano utile l'istruttoria per la successiva approvazione/informazione al Consiglio di Amministrazione;
13. svolge gli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione potrà, in seguito, attribuirgli;
14. pone in essere tutti gli atti comunque inerenti e conseguenti all'assunzione della deliberazione che ne ha fissato le attribuzioni, nonché tutte le altre attività che siano necessarie – oppure anche solo meramente utili od opportune – al fine dell'attuazione della medesima deliberazione.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e percepiscono un compenso annuo.

Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno quattro volte l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, l'Amministratore Delegato (cui riporta il Responsabile del Controllo Interno) ed il Presidente del Collegio Sindacale. Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle adunanze i membri dell'Alta Direzione, il Responsabile della funzione di controllo interno, i responsabili di altre funzioni aziendali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

Dalla data della sua istituzione il Comitato per il Controllo fino alla data della presente Relazione si è riunito tre volte, rispettivamente:

– in data 12 gennaio 2007 per esaminare i seguenti aspetti:

- (i) attuale sistema dei controlli interni nella banca ed attività istruttoria per l'approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali, nonché rapporti con il revisore esterno;
- (ii) sistema di monitoraggio dei principali rischi aziendali (creditizi, finanziari ed operativi);
- (iii) sistema di valutazione delle operazioni rilevanti con parti correlate;

– in data 12 febbraio 2007 per esaminare i seguenti aspetti:

- (i) relazione semestrale sui reclami ricevuti nel corso del secondo semestre 2006;
- (ii) sistema di outsourcing all'interno del gruppo bancario;

- in data 7 marzo 2007 per esaminare i seguenti aspetti:

- (i) relazione annuale del Responsabile della funzione di controllo interno in merito alle verifiche effettuate ed al piano delle verifiche programmate per l'anno 2007;
- (ii) relazione annuale del Servizio Controlli Interni di Banca Generali in merito alle attività svolte sulle controllate;
- (iii) verifica della correttezza dei principi contabili adottati per la redazione del bilancio.

Alle riunioni, di cui è stato redatto il relativo verbale, erano presenti tutti i componenti del Comitato.

Comitato per le Remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha altresì istituito, in seno al Consiglio stesso, un Comitato per le Remunerazioni, il quale svolge il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nel procedimento formativo della volontà della Società in materia di determinazione delle retribuzioni degli esponenti aziendali che ricoprono le più alte cariche.

Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2006 ed ha la seguente composizione:

Nome e Cognome	Carica
Attilio Leonardo Lentati	Presidente del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente
Alfio Noto	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente
Andrea de Vido	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo

Funge da segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Cristina Rustignoli.

In osservanza di quanto previsto dal paragrafo 7.P.3 del Codice, tutti i membri del medesimo Comitato sono non esecutivi e la maggioranza degli stessi indipendenti.

Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione nella materia della remunerazione. Più in particolare, costituiscono compiti del Comitato per le Remunerazioni:

1. la formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri e proposte non vincolanti in merito alla determinazione del trattamento economico spettante a coloro che ricoprono le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato: i pareri e le proposte sono espressi sulla base di una valutazione discrezionale, condotta tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti parametri: (i) rilevanza delle responsabilità nella struttura organizzativa societaria; (ii) incidenza sui risultati aziendali; (iii) risultati economici conseguiti; (iv) raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione;
2. il monitoraggio in merito alla corretta applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate;
3. il rilascio al Consiglio di Amministrazione di un parere circa l'importo dell'eventuale compenso da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione che ricoprono altre particolari cariche o abbiano incarichi in conformità allo Statuto sociale;
4. l'espressione di pareri e proposte non vincolanti in merito alla determinazione dell'importo del trattamento economico spettante ai Direttori Generali, previa proposta degli Amministratori Delegati, secondo una valutazione discrezionale ispirata al rispetto dei seguenti criteri: (i) il livello di responsabilità e dei rischi connessi alle funzioni svolte; (ii) i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati; (iii) le prestazioni svolte a fronte di impegni di carattere straordinario;
5. la valutazione periodica dei criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati e formulare raccomandazioni generali in materia al Consiglio di Amministrazione;
6. la formulazione di pareri e proposte non vincolanti in ordine agli eventuali piani di stock option e di assegnazione di azioni;
7. la relazione in merito all'attività svolta, la predisposizione di comunicazioni e la formulazione di proposte e pareri motivati al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la preparazione delle riunioni consiliari convocate per la trattazione della materia dei compensi;
8. lo svolgimento degli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione potrà in seguito attribuire al Comitato con apposite deliberazioni.

Le modalità di funzionamento del Comitato per le Remunerazioni sono definite dal Regolamento del Comitato per le Remunerazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2006.

Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno una volta l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, il Presidente del Collegio Sindacale.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e percepiscono un compenso annuo.

Dalla data della sua istituzione alla data della presente Relazione il Comitato per le Remunerazioni si è riunito una volta in data 12 gennaio 2007, per esaminare i seguenti aspetti: (i) sistema retributivo adottato per il "Top-management"; (ii) piani di "stock option" in essere nei confronti del personale dipendente e dei promotori finanziari.

Alla riunione, di cui è stato redatto il relativo verbale, erano presenti tutti i componenti del Comitato.

Funzioni e Procedure aziendali

Gestione delle informazioni riservate

Trattamento delle informazioni riservate

L'Articolo 4 del Codice prevede che gli amministratori ed i sindaci siano tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

In conformità a tale condotta, oltre che in conformità alle disposizioni di cui all'art. 114, primo e dodicesimo comma, e 115 bis del Testo Unico della Finanza, nonché agli artt. 66 e seguenti e 152 bis e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2006 ha approvato un codice di comportamento in materia di gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate (la "Codice sulle Informazioni Privilegiate").

Il Codice sulle Informazioni Privilegiate è volto a disciplinare gli obblighi delle persone che, in ragione della loro attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad informazioni privilegiate relative a Banca Generali e/o società dalla stessa controllate.

Il Codice sulle Informazioni Privilegiate detta, in particolare, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni societarie. Tali disposizioni sono state indicate al fine di: (i) prevenire comportamenti di abuso di informazioni e di manipolazione del mercato, (ii) disciplinare la gestione ed il trattamento delle informazioni, nonché (iii) stabilire le modalità da osservare per la comunicazione, sia all'interno che all'esterno dell'ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti la Società e/o società dalla stessa controllate con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Il Codice sulle Informazioni Privilegiate è stato inoltre previsto per: (i) evitare che il trattamento delle informazioni privilegiate possa avvenire in modo intempestivo, in forma incompleta o inadeguata o, comunque, possa essere tale da provocare asimmetrie informative, e (ii) tutelare il mercato e gli investitori assicurando ai medesimi una adeguata conoscenza delle vicende che riguardano la Società sulla quale basare le proprie decisioni di investimento.

Gli elementi essenziali del Codice sulle Informazioni Privilegiate sono brevemente illustrati di seguito.

Definizione di informazione privilegiata

Per Informazione Privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, non di pubblico dominio, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e che è tale, se resa pubblica, da influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

Destinatari del regolamento

Sono tenuti al rispetto delle procedure definite dal regolamento gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti della Società e delle società da questa controllate, nonché le persone informate, per tali intendendosi coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative a Banca Generali o alle sue controllate (le "Persone Informate").

Trattamento delle Informazioni Privilegiate

Nel trattamento delle informazioni riservate di cui possano venire a conoscenza nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro incarico, gli esponenti aziendali e le persone informate sono tenuti a conservare la massima riservatezza e ad adottare ogni cautela idonea a consentire che la

circolazione di tali informazioni nell'ambito aziendale della Società e nei confronti delle controllate possa svolgersi senza pregiudizio del loro carattere riservato.

È fatto assoluto divieto ai predetti soggetti di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico.

Ogni rapporto con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve avvenire esclusivamente per il tramite della funzione *Investor Relations*, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, il quale cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue controllate, i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali, nonché i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo anche del supporto della funzione di Comunicazione Esterna.

Il Consiglio di Amministrazione, ha provveduto a nominare un referente (il "Referente"), nel Responsabile del Servizio Comunicazione Esterna, la quale, avvalendosi del supporto di propri collaboratori diretti tiene i rapporti con gli organi di informazione, provvede alla stesura delle bozze dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate concernenti la Società o le sue controllate e assicura, con l'assistenza e il supporto del Servizio Consulenza Legale e Societaria del Gruppo Bancario, il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, provvedendo alla diffusione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, approvati dall'Amministratore Delegato della Società. Gli incontri con gli operatori del mercato possono essere effettuati, in Italia e all'estero, solo dai soggetti autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato).

La Società ha altresì istituito il Registro delle Persone Informate, a norma dell'art. 115-bis del TUF, stabilendo la procedura per la tenuta di detto Registro e nominando la Responsabile del Servizio Consulenza Legale e Societaria Gruppo Bancario responsabile della sua tenuta e del suo aggiornamento.

Internal Dealing

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 114, settimo comma, del Testo Unico della Finanza e 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2006 ha, inoltre, approvato un codice di comportamento in materia di internal dealing (il "Codice di Internal Dealing").

Detto Codice definisce i "Soggetti Rilevanti" (per tali intendendosi, in particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Emittente, i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e la società di revisione) e le persone ad essi strettamente legati che sono tenuti a comunicare alla Società, a Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti da essi compiute – anche per interposta persona – e aventi ad oggetto azioni emesse dall'Emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati.

Il Codice di Internal Dealing individua quali operazioni rilevanti le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, permuta o scambio delle azioni Banca Generali o di strumenti finanziari collegati alle azioni compiute, anche per interposta persona, da Soggetti Rilevanti o da Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

Sono, invece, escluse dalla definizione di Operazioni Rilevanti le operazioni:

- (i) di importo complessivo non superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) in un anno solare, tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, di tutte le operazioni compiute nel corso degli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima operazione compiuta

(e, nel caso dell'esercizio 2006, di tutte le operazioni compiute a partire dal 28 marzo 2006, fino al 31 dicembre 2006).;

- (ii) effettuate senza corrispettivo economico, quali le donazioni e le disposizioni ereditarie, nonché le assegnazioni a titolo gratuito di azioni, di diritti di acquisto, nonché l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di stock option, fermo restando che, in tutti i casi previsti dal presente punto l'eventuale successiva rivendita rientra nell'ambito di applicazione del Codice;
- (iii) effettuate tra i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti;
- (iv) effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

Il Codice di Internal Dealing contiene, inoltre, la disciplina della gestione, del trattamento e della comunicazione delle informazioni relative a tali operazioni.

Il Codice di Internal Dealing stabilisce il divieto di porre in essere le Operazioni Rilevanti (come ivi definite) nei 30 giorni antecedenti le date delle adunanze consiliari nelle quali (i) è esaminato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato delle società ovvero la situazione semestrale; (ii) è formulata la proposta di distribuzione del dividendo. E' altresì vietato il compimento di Operazioni Rilevanti nei 15 giorni antecedenti le date delle adunanze consiliari nelle quali è esaminata la situazione trimestrale al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno. Il predetto Codice prevede, inoltre, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ulteriormente vietare o limitare, in determinati periodi dell'anno e/o al ricorrere di particolari eventi attinenti la vita dell'Emittente, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio o altre operazioni che trasferiscano la titolarità di azioni della Società o di strumenti finanziari collegati alle azioni compiute, anche per interposta persona, da detti soggetti rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Responsabile del Servizio Controlli Interni il Referente preposto all'attuazione delle previsioni del Codice.

Sistema di controllo interno

Banca Generali, in qualità di banca italiana, è soggetta alle previsioni del Titolo IV, capitolo 11 della Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999 n. 229 (Istruzioni di vigilanza per le banche), che definisce le caratteristiche del sistema di controlli interni delle banche, sul presupposto che la competitività della banca, la sua stabilità di medio e lungo periodo, la possibilità stessa che sia garantita una gestione sana e prudente non possono prescindere dal buon funzionamento del sistema dei controlli interni.

La normativa sopracitata prevede che per garantire una sana e prudente gestione le banche devono coniugare nel tempo la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economiche-patrimoniali, nonché con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza. A tal fine è necessario che la banca si doti di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, coerentemente con la complessità e le dimensioni dell'attività svolta.

In tale ambito Banca Generali si è dotata di un sistema di controllo interno che risponde all'esigenza di garantire una sana e prudente gestione delle attività della medesima e del gruppo, conciliando, nel contempo, il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il corretto e puntuale monitoraggio dei rischi ed un'operatività improntata a criteri di correttezza, sistema che risponde anche a quanto previsto dall'articolo 8 del Codice.

Il sistema di controllo interno adottato dalla Società è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative, che coinvolgono tutti i livelli aziendali, volte al perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.), di salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite, di affidabilità e integrità

delle informazioni contabili e gestionali, di conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza nonché alle politiche, ai piani, ai regolamenti e alle procedure interne e di coerenza dei presidi organizzativi rispetto all'evoluzione delle strategie aziendali ed al cambiamento del contesto di riferimento.

Il sistema dei controlli interni della Società è impostato su quattro tipologie di controlli:

- (i) *controlli di linea*: controlli – di carattere sistematico oppure periodico su un campione di informazioni – effettuati dai responsabili delle singole unità operative, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni effettuate dalle stesse strutture produttive o incorporate nelle procedure ovvero eseguite nell'ambito dell'attività di middle/back office;
- (ii) *controlli sulla gestione dei rischi*: controlli svolti dai responsabili delle singole unità operative, connessi al processo di definizione di metodologie di misurazione del rischio, aventi ad oggetto la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative ed il controllo della coerenza dell'operatività delle singole aree produttive raffrontati con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati per le singole fattispecie di rischio (credito, mercato, operativo);
- (iii) *controlli di compliance*: verifiche svolte dal Servizio Controlli Interni e dal Servizio Consulenza Legale e Societaria sulla conformità dell'operatività alle disposizioni di legge, ai provvedimenti delle autorità di vigilanza e alle norme di autoregolamentazione della Società;
- (iv) *attività di revisione interna (cd. audit)*: attività svolta dal Servizio Controlli Interni, volta a controllare, anche con verifiche in loco, la regolarità dell'operatività della Società e l'andamento dei rischi, a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità dei controlli interni.

Il sistema di controllo interno della Società è strutturato per assicurare una corretta informativa ed una adeguata copertura di controllo su tutte le attività del gruppo, perseguendo i valori di *fairness* sostanziale e procedurale e di trasparenza, assicurando l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle operazioni e, più in generale, delle attività inerenti la gestione; l'affidabilità dei dati contabili e gestionali; il rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società e dei mercati finanziari.

Regole cardine alla base del sistema di controllo interno della Società sono:

- la separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività inerenti i singoli processi produttivi;
- la tracciabilità e la costante visibilità delle scelte;
- l'oggettivazione dei processi decisionali inerenti i singoli processi operativi.

La responsabilità del sistema di controllo interno compete al Consiglio di Amministrazione, organo deputato a:

- (i) fissarne le linee di indirizzo, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio,
- (ii) ad approvare la struttura organizzativa della banca, assicurando che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato ed a verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti idoneamente, che le funzioni di controllo abbiano un grado di autonomia appropriato all'interno della struttura e siano fornite di risorse adeguate per un corretto funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, svolge un'attività di valutazione periodica della funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno, adottando tempestivamente eventuali misure correttive al sorgere di carenze e/o anomalie nella conduzione delle verifiche stesse.

L'Amministratore Delegato definisce le politiche di gestione dell'operatività e le procedure di controllo dei rischi a questa connessi, individuando e valutando, anche sulla base degli

andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni, i fattori da cui possono derivare rischi e presidia la valutazione della funzionalità, dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno, promovendone di volta in volta l'adeguamento.

Ai sensi della normativa di vigilanza sulle banche la funzione di controllo interno della banca è indipendente dalle altre funzioni aziendali e – pur riportando funzionalmente all'Amministratore Delegato - relaziona direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale: (i) con periodicità trimestrale in merito agli esiti della propria attività; (ii) con periodicità semestrale in merito ai reclami ricevuti.

La attività della funzione è finalizzata da un lato a controllare, anche con verifiche in loco, la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi, dall'altro a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e a portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure.

Alla funzione di revisione interna, in coerenza con il modello organizzativo adottato da Banca Generali, è attribuito un duplice ruolo: (i) *istituzionale*, connesso con il ruolo di capogruppo bancario della Società ed avente ad oggetto lo svolgimento delle attività di revisione diretta su tutti i processi operativi e direzionali del Gruppo e lo sviluppo dei modelli, metodologie e strumenti di controllo; (ii) *di servizio*, avente ad oggetto lo svolgimento in *outsourcing* dell'attività di revisione interna per conto delle altre società del Gruppo bancario. Inoltre, l'attività del Servizio Controlli Interni comprende anche la gestione accentrata a livello di Gruppo bancario dei reclami e l'espletamento di tutti i compiti previsti dalla normativa sui servizi d'investimento.

La metodologia di audit su cui si basa l'attività di revisione interna è definita dal modello di sorveglianza approvato dal Consiglio di Amministrazione nel novembre 2003 e costantemente implementato alla luce dell'evoluzione della *compliance* di vigilanza e delle *Best Practices* di audit (CoSo Report, standard professionali).

Il Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2003 ha provveduto a nominare, con decorrenza 1 ottobre 2003, preposto alla funzione di Controllo Interno e responsabile della stessa il dott. Francesco Barraco.

Come già indicato, in data 27 novembre 2006 il Consiglio di Amministrazione, al fine di recepire anche in materia di controlli interni le previsioni del Codice, ha provveduto ad istituire al proprio interno il Comitato per il Controllo Interno, che svolge l'attività preparatoria, finalizzata a consentire al Consiglio di svolgere al meglio le proprie funzioni in ordine alle competenze in esame (per ulteriori informazioni, cfr. *supra*, "Comitato per il Controllo Interno"). Sempre al fine di recepire anche in materia di controlli interni le previsioni del Codice, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del CdA:

- il Consiglio valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche della Società predisponendo annualmente una apposita relazione.
 - l'Amministratore cui riporta funzionalmente la funzione di Controllo Interno, in aggiunta ai compiti allo stesso attribuiti in materia dalla normativa vigente:
 1. cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio e del Comitato per il Controllo Interno;
 2. dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
 3. propone al Consiglio, sentito il parere del Comitato per il controllo interno, la nomina, la revoca e la remunerazione di un preposto al controllo interno;
-

- il preposto al controllo interno:

1. è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
2. non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;
3. ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
4. dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata;
5. riferisce del suo operato al Comitato per il Controllo Interno, al Collegio Sindacale ed all'Amministratore cui riporta funzionalmente la funzione di Controllo Interno. In particolare, esso riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il sistema di controllo interno di cui la Società è dotata sia complessivamente adeguato in rapporto alle dimensioni, alla struttura e alle esigenze proprie di Banca Generali e del Gruppo Bancario di cui la stessa è a capo.

Modello di organizzazione e gestione

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati che, pur compiuti da soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, possano considerarsi direttamente ricollegabili all'ente in quanto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il medesimo Decreto contempla l'esonero da tale forma di responsabilità di quegli enti che abbiano adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire gli anzidetti reati.

L'adozione di un Modello di organizzazione e gestione (di seguito il "Modello") non costituisce un obbligo, ma una facoltà, di cui la Società ha ritenuto doversi avvalere al fine non soltanto di riordinare e formalizzare, ove necessario, un sistema di controlli preventivi atto ad escludere condotte che comportino la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, ma anche di garantire la propria integrità, migliorando l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

Nella riunione consiliare del 19 giugno 2006, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello di organizzazione e gestione della Società, redatto tenendo conto delle specificità connesse alla realtà aziendale.

Il Modello, oltre ad essere dotato di tutte le necessarie peculiarità formali, risponde pienamente, anche nella sostanza, alla sopraindicata finalità principale che ne ha richiesto l'adozione. Il Modello è costituito dall'insieme organico di principi, regole, disposizioni e schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale ed è contenuto in un documento illustrativo, contenente le norme generali idonee a prevenire la commissione del reato, salvo il caso di elusione fraudolenta.

Secondo quanto disposto dal citato Decreto, i compiti di vigilanza sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso devono essere attribuiti ad un organismo dell'ente, indipendente e qualificato, che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La Società ha quindi istituito un Organismo di Vigilanza collegiale (che riferisce al Consiglio di Amministrazione), disciplinandone compiti e funzionamento. L'orientamento adottato è stato quello di attribuire il ruolo di componenti di tale organo a coloro che, nell'ambito della struttura organizzativa societaria ed aziendale ricoprono una posizione che, per ragioni di ordine tecnico e/o organizzativo, è in grado di garantire il miglior contributo da parte degli stessi allo

svolgimento delle funzioni ed al perseguimento degli obiettivi propri dell'Organismo di Vigilanza.

Conseguentemente il Consiglio ha identificato l'organismo di Vigilanza in un organismo collegiale composto da un amministratore esecutivo, dal Responsabile della funzione legale e dal Responsabile del Controllo Interno, come risulta dalla seguente tabella:

Nome e Cognome	Carica
Aldo Minucci	Presidente Amministratore esecutivo
Francesco Barraco	Responsabile del Servizio Controllo Interno
Cristina Rustignoli	Responsabile del Servizio Consulenza Legale e Societaria Gruppo Bancario

E' previsto che l'Organismo si serva, nello svolgimento dei compiti affidatigli, del supporto delle altre funzioni aziendali ed in particolare del Servizio Controlli Interni.

Comunicazione con Azionisti ed Investitori istituzionali

Relazioni con gli investitori

Banca Generali ritiene conforme ad un proprio specifico interesse – oltre che ad un dovere nei confronti del mercato – instaurare un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli Azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto della procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni aziendali.

In particolare, la Società coglie l'occasione delle assemblee per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla Società e sulle sue prospettive; ciò, ovviamente, nel rispetto della disciplina delle informazioni privilegiate e quindi, ove il caso ricorra, procedendo ad una contestuale diffusione al mercato di dette informazioni. Così pure, non si manca di porre attenzione alla scelta del luogo, della data e dell'ora di convocazione al fine di agevolare la partecipazione degli azionisti alle assemblee; per quanto possibile, inoltre, tutti gli amministratori e sindaci cercano di partecipare alle assemblee della Società.

La gestione dei rapporti quotidiani con gli Azionisti è affidata all' Ufficio Segreteria Societaria per il tramite del Reparto Relazione e Gestione Soci, ufficio istituito nell'ambito del Servizio Consulenza Legale e Societaria Gruppo Bancario.

I rapporti con gli investitori istituzionali sono invece curati dal Servizio di Investor Relations, istituito a diretto riporto dell'Amministratore Delegato.

INVESTOR RELATIONS

Paola Buratti

Tel. + 39 02 60765486

Fax +39 02 69 462 138

Investor.relations@bancagenerali.it

Sito Internet

Già da alcuni anni, la Società si serve del proprio sito Internet per mettere a disposizione del pubblico informazioni sempre aggiornate sulla Società, i suoi prodotti ed i suoi servizi.

Oltre alla presentazione ed alla storia della Società e del Gruppo, sul sito sono reperibili i

documenti più rilevanti in materia di Corporate Governance, tutti i comunicati stampa relativi ai principali eventi societari nonché i dati finanziari e contabili.

Sempre nel sito è presente il Calendario Eventi, da cui è possibile conoscere le date delle riunioni degli Organi Sociali, quali l'Assemblea ed i Consigli di Amministrazione chiamati ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali, nonché quelle di carattere più strettamente finanziario.

Al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia dell'informativa resa al pubblico, l'aggiornamento del sito è curato con la massima tempestività.

Partecipazione alle Assemblee e Regolamento assembleare

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento del CdA, la Società incoraggia la più ampia partecipazione degli Azionisti alle adunanze assembleari.

Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli Amministratori. In particolare, il Consiglio riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché questi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

In ottemperanza a quanto raccomandato nel Codice, nell'adunanza del 3 ottobre 2006 l'Assemblea degli Azionisti si è dotata di un proprio Regolamento², in cui sono contenute le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.

Detto regolamento è volto a disciplinare lo svolgimento dell'assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria, garantendo il corretto e ordinato funzionamento della stessa ed, in particolare, il diritto di ciascun socio di intervenire e di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione e costituisce un valido strumento per garantire la tutela dei diritti di tutti i soci e la corretta formazione della volontà assembleare.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due sindaci supplenti in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare.

Non possono essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani.

L'Assemblea dei Soci, riunitasi il 3 ottobre 2006, preso atto delle dimissioni rese dai componenti del Collegio Sindacale in carica con effetto dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, ha nominato il nuovo Collegio Sindacale con effetto dalla medesima data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (15 novembre 2006). Il mandato del Collegio Sindacale scadrà in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.

² Copia del Codice Etico è disponibile sul sito www.bancagenerali.it, sezione "Investor Relation" – "Corporate Governance".

³ Società aventi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno.

La tabella che segue indica i membri del Collegio Sindacale in carica:

Nome e Cognome	Carica
Giuseppe Alessio Verni	Presidente
Paolo D'Agnolo	Sindaco effettivo
Angelo Venchiarutti	Sindaco effettivo
Cristiano Cerchiai	Sindaco supplente
Corrado Giammattei	Sindaco supplente

Di seguito viene indicato un sintetico profilo dei sindaci

Giuseppe Alessio Verni. Nato a Trieste il 5 ottobre 1964, consegue la laurea in Economia e Commercio presso l'Università della medesima città nel 1989. E' iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Trieste, nell'elenco dei Revisori Contabili, nell'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Trieste, nonché all'albo dei Revisori di Enti Cooperativi. Nell'ambito della propria attività professionale, ha maturato esperienze nel campo contabile, amministrativo, finanziario, fiscale e del contenzioso tributario, nonché nel campo della valutazione di aziende e delle operazioni societarie straordinarie. Dal 1993 svolge attività di Curatore Fallimentare presso il Tribunale Civile di Trieste. Ha rivestito la carica di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste per il triennio 2000-2003.. Oltre ad essere Presidente del Collegio Sindacale di Banca Generali, è membro del Collegio Sindacale di Simgenia. Ricopre inoltre il ruolo di componente dell'organo di controllo in diverse altre società, sia appartenenti al Gruppo Generali sia ad esso non appartenenti. Riveste la carica di Sindaco effettivo in un'altra società quotata ed è Sindaco supplente di Assicurazioni Generali S.p.A..

Paolo D'Agnolo. Nato a Trieste il 28 agosto 1941, è iscritto all'albo dei Ragionieri e dei Periti Commerciali presso il Tribunale di Trieste, dove esercita la sua attività professionale, a far tempo dal 1964. Viene successivamente iscritto nell'albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile di Trieste e nell'elenco dei Revisori Contabili. Attualmente è membro degli organi di controllo interno di numerose società, tra cui, come unica società quotata, Assicurazioni Generali S.p.A..

Angelo Venchiarutti. Nato a Roma il 20 settembre 1956, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste nel 1981, per poi conseguire la qualifica di ricercatore universitario in Diritto Civile dal maggio 1983, di Professore associato di Diritto Privato Comparato dal 1999 e, successivamente, quella di Professore di ruolo di Diritto Privato. Attualmente riveste anche diverse cariche presso l'Università degli Studi di Trieste ove ha tenuto numerosi corsi universitari ed ulteriore attività didattiche. Angelo Venchiarutti è altresì impegnato in attività scientifiche ed è autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto civile, diritto privato comparato e diritto commerciale e assicurativo. Non riveste la carica di Sindaco, né effettivo né supplente, in altre società quotate.

Cristiano Cerchiai. Nato a Roma il 16 gennaio 1965, consegue la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cà Foscari di Venezia nel 1988. E' iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Venezia e nell'elenco dei Revisori Contabili. Svolge la propria attività professionale presso lo studio associato LCA – Avvocati e Commercialisti d'impresa, con particolare riguardo alla pianificazione fiscale internazionale ed alla consulenza societaria e fiscale in operazioni di mergers&acquisitions. Attualmente riveste incarichi negli organi di controllo interno di diverse società. Non riveste la carica di Sindaco, né effettivo né supplente, in altre società quotate.

Corrado Giammattei. Nato a Torino il 30 ottobre 1958, si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste nel 1984, per poi conseguire la qualifica di Dottore Commercialista nel 1985. Attualmente è Presidente del Collegio Sindacale di diverse società. Non riveste la carica di Sindaco, né effettivo né supplente, in altre società quotate.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale la nomina del Collegio Sindacale avviene mediante il c.d. voto di lista, sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Ai sensi dell'art. 148, comma II bis del Testo Unico della Finanza, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. I Sindaci devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
- b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

A tal proposito l'art. 21 dello Statuto prevede che: (i) hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario; (ii) sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.

I componenti del Collegio Sindacale svolgono i compiti loro assegnati dal codice civile, dal D. Lgs. 58/98 e dallo Statuto Sociale in piena autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti mantenendo, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, costante lo scambio di informazioni tra il medesimo Collegio Sindacale, gli organi e funzioni della Società che svolgono compiti rilevanti in materia di controlli interni e la società di revisione.

Il Collegio Sindacale ha regolarmente svolto le attività di verifica previste dalla legge.

Nel corso dell'esercizio 2006, il Collegio Sindacale di Banca Generali si è riunito 18 volte, di cui 2 sedute si sono tenute tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (15 novembre 2006) e il 31 dicembre 2006. Inoltre dall'inizio dell'esercizio in corso alla data della presente Relazione, si sono tenute 6 sedute.

La tabella che segue fornisce informazioni circa la partecipazione dei sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale tenutesi successivamente al 15 novembre 2006 (data di quotazione della società) e fino al 31 dicembre 2006.

Componente	Carica ricoperta	% di partecipazione alle riunioni del CdA
Giuseppe Alessio Verni	Presidente	100
Paolo D'Agnolo	Sindaco effettivo	100
Angelo Venchiarutti	Sindaco effettivo	100
Cristiano Cerchiai	Sindaco supplente	-
Corrado Gianmattei	Sindaco supplente	-

La presenza media dei sindaci alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2006 è stata del 95% e del 100% alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi successivamente al 15 novembre 2006 (data di quotazione della società) e fino al 31 dicembre 2006.

Allegato: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità di esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina di amministratori (3 ottobre 2006) e sindaci (3 ottobre 2006)			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?			Il CdA in carica è stato nominato prima della quotazione della società
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno 10 giorni di anticipo?			Il CdA in carica è stato nominato prima della quotazione della società
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		
Controllo interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex. Art. 9.3 del Codice)			Responsabile del Servizio Controllo Interno
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	X		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile investor relations			Investor Relations: dott.ssa Paola Buratti, Via Ugo Bassi n. 6, Milano, Tel. + 39 02 60765486, Fax +39 02 69 462 138, Investor.relations@bancagenerali.it